

# dossier

Settembre 2022

Delega al Governo per l'efficienza  
del processo civile

---

Atto del Governo n. 407

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 328



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 469

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

---

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>ARTICOLI 1-51 .....</b>	<b>- 4 -</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE CIVILE .....	- 4 -



## PREMESSA

Il provvedimento – adottato nell’esercizio della delega conferita con la legge n. 206/2022 (cd. delega per la riforma del processo civile)<sup>1</sup> – reca disposizioni in materia di efficienza del processo civile, revisione della disciplina della risoluzione alternativa delle controversie e misure di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di un’apposita clausola di neutralità finanziaria (articolo 51) in base alla quale dall’attuazione dello stesso, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 57, 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima disposizione prevede, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione alle previsioni di spesa relative all’articolo 7 e all’articolo 9, al Ministero della giustizia è affidato un monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa: eventuali scostamenti saranno compensati con il corrispondente aumento del contributo unificato (articolo 43).

L’art. 1, comma 1, della legge n. 206/2021 ha delegato il Governo ad adottare<sup>2</sup> uno o più decreti legislativi recanti il riassetto del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dal medesimo articolo 1, ai commi da 4 a 26.

Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari<sup>3</sup> (articolo 1, comma 2). Il Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi (articolo 1, comma 4).

I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri dagli stessi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura (articolo 1, comma 43). In conformità all’art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (articolo 1, comma 44).

---

<sup>1</sup> Sulla legge delega (C. 3289) si veda il dossier del Servizio bilancio dello Stato n. 396 – 23 novembre 2021 – Verifica delle quantificazioni.

<sup>2</sup> Entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

<sup>3</sup> Entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione.

Nella presente Nota si dà sinteticamente conto delle sole norme del provvedimento che presentano profili di interesse finanziario, con riferimento alle informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1-51

#### Disposizioni in materia di giurisdizione civile

Le norme prevedono:

- una serie di novelle al codice civile volte a riordinare la disciplina di istituti inerenti il diritto di famiglia, con particolare riguardo all'interesse dei figli minori. Viene, in particolare, soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni concernenti il compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione), attribuendo la relativa competenza al solo giudice tutelare. Analoghe disposizioni concernono l'emancipato e l'inabilitato (articolo 1).

La norma dà attuazione alla delega con specifico riguardo ai principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 23, della legge n. 206/2021 finalizzati alla realizzazione di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie. La relazione tecnica relativa alla suddetta legge, con riguardo specifico al comma 23 riferisce che gli interventi proposti non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- una serie di modifiche al Libro I del Codice di procedura civile, recante disposizioni generali, ampliando la competenza del giudice di pace. In particolare, viene elevato da cinquemila a quindicimila euro il limite generale di valore per le cause relative a beni mobili ed innalzato da ventimila a trentamila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli (articolo 3, comma 1). Viene, inoltre, modificata la disciplina relativa allo svolgimento di udienze mediante collegamenti audiovisivi e al deposito telematico degli atti (articolo 3, commi 10 e 11).

L'articolo 3, comma 1, dà attuazione alla delega con specifico riguardo ai principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 7, lett. b), della legge n. 206/2021 finalizzata alla rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile. La relazione tecnica relativa alla suddetta legge riferisce che il citato comma 7 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto gli oneri connessi alle indennità spettanti ai giudici di pace potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. I commi 10 e 11

dell'articolo 3 concernono, altresì, i principi e i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 17, lettere l), m) e h), della legge n. 206/2021. La relazione tecnica relativa alla legge di delega, con riguardo a tali disposizioni, riferisce che il deposito degli atti con modalità telematiche e la gestione degli atti con modalità informatizzata, sono già previsti nel programma di informatizzazione del processo telematico e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adeguamenti e alle attività connesse con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia;

- talune novelle al Titolo III del Libro II del Codice di procedura civile, che disciplina le impugnazioni. La modifica prevede per il giudizio di appello una rivalutazione della figura del consigliere istruttore e la devoluzione in capo allo stesso di poteri di direzione del procedimento (articolo 3, comma 26). Viene, inoltre, modificata la disciplina relativa al giudizio in Cassazione prevedendo, tra l'altro, che nel caso in cui il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata, e nessuna delle parti chieda la fissazione dell'udienza in camera di consiglio entro venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si ritiene "rinunciato" e il giudice pronuncia decreto di estinzione del giudizio liquidando le spese processuali (articolo 3, comma 28, lett. g).

L'articolo 3, comma 26, dà attuazione alla delega con specifico riguardo ai principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 8, della legge n. 206/2021 finalizzati alla riforma del giudizio di appello. La relazione tecnica relativa alla suddetta legge, con riguardo al comma 8, riferisce che la norma possiede carattere procedurale e non è in grado di determinare oneri per la finanza pubblica, attesi gli effetti positivi in termini di riduzione del contenzioso e in termini di riduzione delle tempistiche processuali. Il comma 28, lett. g), fa riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 9 dell'art. 1 della legge di delega. La relazione tecnica della legge di delega in merito a tale disposizione quantifica il relativo onere in 586.894 euro dal 1° luglio 2022 e in 1.173.788 euro a decorrere dal 2023 (*v. infra*);

- l'introduzione nel Codice di procedura civile di un rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie (articolo 3, comma 33). Una specifica disciplina è dettata con riguardo alla nomina dei consulenti tecnici (c.d. mediatori familiari) e di eventuali esperti nonché all'intervento dei servizi sociali e sanitari nei procedimenti a tutela dei minori. Viene previsto che i mediatori familiari, siano professionisti dotati di adeguata formazione e specifiche competenze anche attraverso la partecipazione a corsi teorico-pratici tenuti dai rispettivi Consigli dell'ordine. Il giudice è tenuto, inoltre, a disporre in ogni caso la videoregistrazione dell'ascolto del minore per limitare al massimo l'impatto che lo stesso possa avere con gli uffici giudiziari e con il sistema della giustizia.

L'articolo 3, comma 33, attua la delega con riguardo ai principi e criteri direttivi individuati dall'art. 1, comma 23, della legge n. 206/2021 riferiti alla realizzazione di un rito unificato denominato "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie". La relazione tecnica relativa alla suddetta legge, con riguardo al comma 23, evidenzia che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, lett. *g)* (cfr. *supra*), valutati in euro 1.173.788 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 206/2021 (articolo 3, comma 57);
- modifiche alle disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione presso ciascun Tribunale dell'elenco dei mediatori familiari, disciplinandone l'attività (nuovi artt. 12-*bis*-12-*sexies*, disp. att. c.p.c.). Si interviene, altresì, in tema di consulenti tecnici d'ufficio (CTU) prevedendo l'istituzione di un apposito elenco nazionale presso il Ministero della giustizia suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria. L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (nuovo art. 24-*bis*, disp. att. c.p.c.). Inoltre, vengono introdotte disposizioni relative alla giustizia digitale (nuovi artt. 196-*quater*-196-*duodecies*, disp. att. c.p.c.) concernenti l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, la redazione dell'atto del processo in formato elettronico e la disciplina dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza (articolo 4).

Le disposizioni dell'articolo 4 relative ai mediatori familiari danno attuazione alla delega con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'art. 1, comma 23, lett. *p)* della medesima legge. La relazione tecnica relativa a tale legge riferisce che alle attività connesse alla gestione dell'elenco dei mediatori familiari presso ciascun tribunale si potrà provvedere mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione relativa all'istituzione dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della giustizia fa riferimento ai principi e criteri di cui al comma 16 dell'art. 1 della legge di delega che, tra l'altro, alla lettera *c)*, prevede l'istituzione di un albo nazionale unico dei CTU, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso. Al riguardo la relazione tecnica della legge di delega evidenzia che tale comma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'onere dell'iscrizione nell'albo è a carico dell'interessato, che verserà i contributi al fine di mantenere la propria iscrizione e potrà intervenire nel processo su istanza delle parti che supporteranno i relativi costi, laddove l'eventuale collaborazione richiesta dal giudice è da considerarsi quale ausilio/perizia che soggiace alle ordinarie disposizioni in tema di spese di giustizia di cui al TU n. 115/2002. Le norme introdotte in materia di giustizia digitale danno attuazione alla delega con riguardo ai principi e criteri direttivi indicati alla lett. *a)* e *b)* del comma 17 dell'art. 1 della legge n. 206/2021, i quali prevedono che, nei



procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici e che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata. La relazione tecnica della legge di delega, al riguardo, afferma che realizzazione delle necessarie soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della PEC, è già prevista nel programma di informatizzazione del processo telematico e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adeguamenti e alle attività connesse con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali specificando, tra l'altro, la possibilità di ricorrere a modalità operative di tipo telematico. Viene, altresì, previsto che il magistrato curi la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione (nuovo art. 5-*quinquies* del decreto legislativo) con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata [articolo 7, comma 1, lett. da a) a s)]. Inoltre, con l'inserimento del Capo-II-*bis* (nuovi artt. 15-*bis*-15-*undecies* del decreto legislativo) viene introdotto l'istituto del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale (articolo 7, comma 1, lett. t)). In particolare, l'accesso al patrocinio dello Stato è assicurato alla parte non abbiente, che soddisfi determinate condizioni, per l'assistenza dell'avvocato nei procedimenti in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, mentre sono escluse le controversie relative alla cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Gli oneri correlati alla estensione del patrocinio a spese dello Stato sono indicati nel nuovo articolo 15-*undecies*, che per l'attuazione delle disposizioni introdotte valuta la spesa di euro 2.082.780 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 206/2021. Si procede, quindi alla sostituzione con un nuovo testo dell'art. 17 del decreto legislativo, che reca la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie civili e commerciali (articolo 7, comma 1, lett. aa)). Gli oneri derivanti delle modifiche apportate alla suddetta disciplina vengono rideterminati in aumento per un importo di euro 6.080.000 a decorrere dal 2023 rispetto a quelli valutati nel testo vigente della norma in 7.018.000 milioni di euro a regime. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 206/2021. Inoltre, viene prevista la sostituzione con un nuovo testo

dell'art. 20 del decreto legislativo al fine di ridefinire la disciplina relativa al credito d'imposta per i compensi di avvocati e mediatori professionali, quello relativo al contributo unificato già versato nel processo civile, nonché il credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione viene valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dal 2023, e allo stesso si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 206/2021 (articolo 7, comma 1, lett. *bb*)).

L'articolo 7, comma 1, lett. da *a*) a *s*), dà attuazione alla delega con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 4, lett. da *b*) a *u*), della legge 206/2021. La relazione tecnica della legge delega con riguardo a tali disposizioni evidenzia che queste non determinano effetti onerosi per la finanza pubblica. L'introduzione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione civile e commerciale (comma 1, lett. *t*) rappresenta la realizzazione di uno dei principi e criteri di delega indicati nella lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 206/2021 che prevede, tra l'altro, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita (per tale ultima fattispecie si rinvia al successivo articolo 9). Il comma 39 dell'art. 1 della legge di delega autorizza, per l'attuazione del complesso delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *a*), la spesa di 4,4 milioni di euro per il 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. La relazione tecnica relativa alla legge delega, nell'ambito della suddetta autorizzazione di spesa, quantifica l'onere di cui al comma 4, lett. *a*) relativo all'estensione del patrocinio dello Stato alla mediazione, in via prudenziale, in euro 1.041.390 dal 1° luglio 2022 e in euro 2.082.780, a decorrere dal 2023. Il nuovo art. 17 del D.lgs. n. 28/2010, introdotto dalla lett. *aa*) relativo al riordino della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie dà attuazione alla legge delega in base a quanto indicato nella lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 della stessa legge. La relazione tecnica della legge di delega, con riferimento a tale disposizione, stima oneri in termini di minor gettito pari ad euro 3.040.000 dal 1° luglio 2022 e di euro 6.080.000 a decorrere dal 2023. Il nuovo art. 20 del D.lgs. n. 28/2010, introdotto dalla lett. *bb*) e recante la nuova disciplina sui crediti d'imposta in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dà attuazione alla legge delega in base ai principi e criteri direttivi riportati alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 della stessa legge. La relazione tecnica della legge di delega, con riferimento a tale disposizione, stima oneri in termini di minor gettito pari ad euro 51.821.400 a decorrere dal 2023 riferiti alle seguenti fattispecie: credito d'imposta per compensi avvocati e mediatori (euro 47.602.944); credito d'imposta per contributo unificato già versato nel processo civile (euro 3.425.016); credito d'imposta per organismi di mediazione (euro 793.440);

- modifiche al DL n. 132/2014, recante misure di “degiurisdizionalizzazione” ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, al fine di incentivare il ricorso allo strumento della negoziazione assistita sia obbligatoria, intesa come condizione di procedibilità, che facoltativa, con l'introduzione del patrocinio gratuito dello Stato. In particolare, l'accesso al patrocinio dello Stato è

assicurato alla parte non abbiente, che soddisfi determinate condizioni, per l'assistenza dell'avvocato nei procedimenti in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, mentre sono escluse le controversie relative alla cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Gli oneri correlati alla estensione del patrocinio a spese dello Stato sono indicati nel nuovo articolo 11-*undecies*, che per l'attuazione delle disposizioni introdotte valuta una spesa di euro 549.360 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 206/2021 (articolo 9, comma 1, lett. I).

L'introduzione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito della negoziazione assistita (comma 1, lett. I) dà attuazione alla delega con riguardo particolare a uno dei principi e criteri direttivi di delega indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 206/2021 che prevede, tra l'altro, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita. La relazione tecnica relativa alla legge delega, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 39 dell'art. 1 della stessa (cfr. *supra*), quantifica l'onere di cui al comma 4, lett. a) relativo all'estensione del patrocinio dello Stato alla negoziazione assistita, in via prudenziale, in euro 549.360 annui a decorrere dal 2023;

- una serie di interventi relativi alla disciplina del processo d'esecuzione, disponendo, in particolare, l'istituzione presso il Ministero della giustizia di una banca dati delle aste giudiziali contenente i dati identificativi degli offerenti, del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima, posti a disposizione dell'autorità giudiziaria che li richiede (articolo 26).

La norma dà attuazione alla delega con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 12, lett. q) della legge di delega. Il Governo, nella seduta della V Commissione del 23 novembre 2021, in risposta ai chiarimenti richiesti in merito ai profili di onerosità relativi all'istituzione della suddetta banca dati, ha riferito che la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già possiede le informazioni e le capacità operative riguardanti le modalità di gestione e autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie. Pertanto, attraverso il flusso di dati e comunicazioni di cui si è già in possesso risulta di facile realizzazione la modifica applicativa dei programmi in uso alla predetta Direzione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;

- modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In particolare, intervenendo sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario, di seguito: OG), viene costituito in ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in luogo dell'attuale tribunale per i minorenni (nuovo art. 49 OG), di cui si delineano le procedure per la composizione (nuovo art. 50 OG) e si

individuano funzioni e attribuzioni (nuovi articoli da 50.1 a 50.5 OG), anche per il relativo ufficio del pubblico ministero (nuovo art. 70-ter OG), apportando le pertinenti modifiche di coordinamento (articolo 30). Per i nuovi tribunali, le piante organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo sono individuate con decreto del Ministro della giustizia. La rideterminazione delle piante organiche avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 45). Inoltre si dispone che una volta istituite le piante organiche del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa procura, i magistrati assegnati agli attuali tribunali e procure per i minorenni entrino di diritto a far parte dell'organico del nuovo tribunale e delle nuove procure istituiti presso le medesime sedi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze: detta assegnazione non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede (articolo 46);

- la decorrenza dell'efficacia e la disciplina transitoria. Salvo quanto diversamente disposto per taluni istituti, le disposizioni del decreto in esame hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (articolo 35). Vengono indicate le abrogazioni, che concernono disposizioni e atti cui non sono stati ascritti effetti finanziari<sup>4</sup> e hanno carattere di coordinamento rispetto alla disciplina del presente decreto (articolo 47);
- uno specifico monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa relative alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*) (sopra descritti). Al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni si provvede a compensare lo scostamento con il corrispondente aumento del contributo unificato (articolo 43);
- una clausola di invarianza, riferita al complesso del decreto ad eccezione delle disposizioni onerose. Viene infatti disposto che dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 51).

---

<sup>4</sup> Per un errore tipografico, fra le abrogazioni è incluso l'articolo 7 della legge 6 maggio 2006, n.129: il riferimento corretto dovrebbe essere all'articolo 7 della legge 6 maggio 2004, n. 129;

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che:

- le modifiche al Codice civile introdotte dall'articolo 1, stante il carattere procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, realizzando obiettivi di efficientamento di attività giudiziarie già previste a tutela degli stessi interessi in capo alle persone, alla famiglia e ai minori, con conseguente miglioramento delle relazioni interpersonali e con deflazione del contenzioso;
- le modifiche relative ai commi da 1 a 25 dell'articolo 3 possiedono carattere ordinamentale, precettivo e/o procedurale, e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riguardo specifico ai collegamenti audiovisivi e al deposito telematico degli atti (commi 10 e 1 dell'articolo 3) viene, inoltre, precisato che tali disposizioni proseguono e stabilizzano gli interventi attuati nel corso dell'emergenza sanitaria e che questi potranno continuare ad essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia (la RT dà conto delle disponibilità di bilancio esistenti a riguardo);
- le norme di cui ai commi da 26 a 31 dell'articolo 3, con l'eccezione del comma 28, possiedono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento al comma 26 viene segnalato il positivo effetto derivante dal coinvolgimento di un'unica risorsa umana, quella del consigliere istruttore per il disbrigo di molti adempimenti attualmente devoluti all'intero collegio, circostanza che consente agli altri magistrati di occuparsi di altre controversie e di deflazionare i ruoli e i carichi di lavoro. In merito al comma 28, lett. g), la relazione tecnica evidenzia che per effetto della particolare rinuncia al ricorso in Cassazione introdotta dalla norma consegue un beneficio per il quale la parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione dell'udienza *de qua*, è esonerata dal versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, dovuto a titolo sanzionatorio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1-*quater* del TU 115/2002. All'onere derivante da tale previsione, che incide sul meccanismo applicativo della richiamata disposizione del TU sulle spese di giustizia ed è quantificato, in via prudenziale, in euro 1.173.788 annui a decorrere dal 2023, come rappresentato nel prospetto inserito nella relazione allegata alla legge delega, si provvede secondo quanto previsto nel successivo comma 57;

- in merito al comma 33 dell'articolo 3 la relazione tecnica evidenzia che, in via generale, gli interventi ivi previsti, stante il carattere precettivo e procedurale delle norme che realizzano obiettivi di sistematizzazione delle procedure esistenti e di semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie attualmente previste a tutela degli interessi in capo alle persone, alla famiglia e ai minori, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, la previsione relativa all'adeguata formazione culturale dei mediatori familiari non determina nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, poiché è a carico dei medesimi professionisti provvedere al loro bagaglio culturale per mantenere l'iscrizione negli elenchi e nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale. In merito alla regolamentazione dei compiti dei servizi socio-assistenziali e sanitari, viene evidenziato che la stessa è prevista a legislazione vigente in quanto le attività sono gestite dagli stessi enti ed istituzioni che ordinariamente disciplinano i citati servizi. Per quanto riguarda la collaborazione di esperti in materia, si rappresenta che già le figure dei giudici onorari membri del collegio presso il Tribunale per i minorenni, sono figure professionali individuate come particolarmente competenti nei settori indicati (psicologi, assistenti sociali, psichiatri e neuropsichiatri infantili etc.) che, se del caso, possono avvalersi di altrettante figure di professionisti specializzati già presenti nei servizi comunali o delle ASL, chiamati a svolgere le loro mansioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Con riguardo all'ascolto del minore da parte del giudice e al ricorso a videoregistrazione viene precisato che la disposizione è dettata a tutela della salute psico-fisica del minore e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto ogni ufficio giudiziario che si occupa della materia minorile risulta già fornito delle strumentazioni necessarie per procedere alla videoregistrazione delle audizioni dei minori. Pertanto, gli adempimenti connessi all'attuazione della stessa potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- con riguardo alla disciplina dei mediatori familiari introdotta dall'articolo 4, viene segnalato che i relativi interventi hanno natura ordinamentale, e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, considerato, inoltre, che le spese per le procedure di mediazione sono a carico delle parti che hanno richiesto o accettato tale intervento e che gli eventuali oneri relativi al processo di formazione dei mediatori restano a carico degli stessi mediatori o degli organismi di mediazione riconosciuti. Con riferimento all'istituzione presso ciascun tribunale di un elenco di mediatori familiari, per quanto riguarda le attività connesse alla gestione di tale elenco, viene confermato che alle stesse potrà provvedersi mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito agli adempimenti amministrativi derivanti dalla istituzione e tenuta dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici, disposta dalla medesima norma, la relazione tecnica afferma che gli stessi non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo possibile fronteggiare tali attività mediante l'impiego delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (la RT, cui si rinvia, dà conto delle disponibilità di bilancio esistenti a riguardo). Con riguardo alle disposizioni introdotte in materia di giustizia digitale, la relazione tecnica afferma che queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (la RT dà conto delle disponibilità di bilancio esistenti).

A tale riguardo viene, inoltre, precisato che l'implementazione delle relative soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della PEC, già previste nel programma di informatizzazione del processo telematico, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adeguamenti e alle attività connesse, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi potranno essere, altresì, sostenuti attraverso le integrazioni previste con DPCM 11 giugno 2019 che ripartisce le risorse previste dall'art. 1, comma 95, della legge n. 145/2019, relativo al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. In tema di udienze svolte mediante collegamenti audiovisivi, viene evidenziato che i collegamenti da remoto potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda il servizio di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili si precisa che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 TU delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti vengano assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA messa a disposizione dall'AgID;

- in merito alle disposizioni relative alla mediazione assistita (articolo 7, comma 1, lett. da a) a s)], la relazione tecnica evidenzia che gli adempimenti connessi a tali attività graveranno sulle parti coinvolte nella procedura di mediazione, che si serviranno delle strumentazioni e dei dispositivi in loro possesso, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si conferma, pertanto, che i relativi interventi hanno natura ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, considerato, inoltre, che le spese connesse alla gestione telematica della procedura di mediazione sono a carico delle parti che accedono all'istituto di composizione stragiudiziale della controversia e che le spese di conservazione degli atti nativi digitali relativi alla mediazione svolta in modalità digitale sono a carico dell'organismo di mediazione, che a tal fine destinerà parte delle risorse versate dalle parti coinvolte nella mediazione. Con specifico riferimento alla formazione dei magistrati in materia di mediazione (nuovo art. 5-*quinquies* del D.lgs. n. 28/2010), viene evidenziato che tale fattispecie rientra fra gli attuali obiettivi formativi della Scuola superiore della

magistratura, mediante la promozione di corsi su tutti gli strumenti stragiudiziali. La norma ha, pertanto, carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia (la RT dà conto delle disponibilità di bilancio esistenti). Il merito al comma 1, lett. t), che introduce l'istituto del patrocinio dello Stato alla mediazione civile e commerciale, la relazione tecnica per gli aspetti relativi alla quantificazione del relativo onere (euro 2.082.780 annui a decorrere dal 2023) e alle modalità di calcolo si limita a confermare e a rimandare a quanto a quanto già riportato nella relazione tecnica allegata alla legge delega del processo civile. Inoltre, viene evidenziato che le disposizioni introdotte in materia (nuovi artt. 15-bis-15-undecies del D.lgs. n. 28/2010) non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti relativi alle attività connesse alle procedure di ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello Stato potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riguardo al comma 1, lett. aa), che incrementa la soglia di esenzione dell'imposta di registro relativa alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie civili e commerciali, la relazione tecnica si limita a confermare l'entità del relativo onere come quantificato a decorrere al 2023 (euro 6.080.000) dalla relazione tecnica della legge di delega. La relazione tecnica, in merito al comma 1, lett. bb), che reca la nuova disciplina sui crediti d'imposta in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, riferisce che le modifiche apportate non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto per la loro attuazione è prevista idonea copertura finanziaria dei relativi oneri come quantificati nella relazione tecnica allegata alla legge n. 206/2021 (euro 51.821.400 annui a decorrere dal 2023);

- con riguardo all'articolo 9, comma 1, lett. t), che introduce l'applicazione dell'istituto del patrocinio dello Stato nella negoziazione assistita, la relazione tecnica per gli aspetti relativi alla quantificazione del relativo onere (euro 549.360 annui a decorrere dal 2023) e alle modalità di calcolo si limita a confermare e a rimandare a quanto già riportato nella relazione tecnica alla legge delega del processo civile;
- in merito all'articolo 26, relativo alla revisione delle procedure esecutive e all'istituzione della banca dati delle aste giudiziali presso il Ministero della giustizia, viene evidenziata l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute. Ciò in quanto le relative attività ed adempimenti connessi di carattere istituzionale potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione



vigente. Viene, altresì, segnalato che la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già detiene le informazioni e le modalità di gestione ed autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie; pertanto, è di facile realizzazione una modifica applicativa dei programmi già in uso alla predetta direzione senza previsione di impiego di ulteriori risorse finanziarie e strumentali e, senza previsione di aggravio di oneri per la finanza pubblica;

- circa l'istituzione del tribunale per le persone, le famiglie e i minorenni (articoli 30-34 e pertinente disciplina transitoria e di prima applicazione di cui agli articoli 45-49), segnala che, in via generale, le modifiche realizzano obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle attuali autorità giudiziarie e delle relative strutture territoriali che operano su ambiti contigui nei settori della tutela delle persone, della famiglia e dei minori, definendo procedure comuni, semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie e dei riti attualmente previsti; afferma, inoltre, che l'istituzione del nuovo tribunale potrà avvenire nell'ambito di un progetto riorganizzativo delle strutture e degli uffici, nonché di riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le attuali articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, avvalendosi delle attuali dotazioni di personale di magistratura, anche onoraria, e amministrativo già in servizio, e delle dotazioni informatiche e materiali già esistenti sul territorio nazionale. Ancora, rappresenta che presso i tribunali per i minorenni delle sedi distrettuali di maggiore rilevanza risulta già presente la struttura dell'ufficio per il processo senza che sia necessario creare presso quelle sedi distrettuali dell'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie alcuna nuova struttura: essa *de plano* ingloberà le competenze e le risorse (umane e strumentali) attualmente proprie del tribunale minorile, mentre le rimanenti sedi del tribunale di nuova istituzione potranno assorbire il personale e le risorse strumentali delle vigenti strutture del tribunale per i minorenni nonché il personale e le strutture dei tribunali civili ordinari che attualmente si occupano delle competenze che saranno proprie del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- in merito alle abrogazioni (articolo 37), afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa ad un necessario allineamento normativo - attuato attraverso il superamento delle norme che risultano pertanto interamente sostituite o assorbite – per finalità di coerenza sistemica;
- in merito alle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 43, afferma che si tratta di un intervento necessario volto ad assicurare che nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*) non vengano superati i limiti di spesa autorizzati e nel caso ciò accada intervenire

tempestivamente con misure correttive. Pertanto, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- riguardo la disposizione finanziaria (articolo 51), la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dalla quale si deduce che il provvedimento conferma i profili finanziari anticipati dalla legge di delega.

Per quanto riguarda, in particolare, l'istituzione del tribunale per le persone, le famiglie e i minorenni, al di là delle considerazioni svolte e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che: per quanto riguarda specificamente le risorse umane, ai sensi dell'articolo 45, la determinazione delle piante organiche dei nuovi tribunali, affidata a un decreto ministeriale, avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, inoltre la nuova assegnazione non è configurabile quale trasferimento o nuova assegnazione; per quanto riguarda le restanti risorse, alle norme istitutive risulta comunque applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51. In proposito non si formulano dunque osservazioni.

In merito, inoltre al monitoraggio sulle spese valutate affidato al Ministero della giustizia, di cui all'articolo 43, si evidenzia che esso è testualmente riferito dalla norma alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera *t*), lettera *aa*) e lettera *bb*) e 9, comma 1, lettera *l*). Esso dunque non risulta riferito anche all'ulteriore disposizione onerosa recata dall'articolo 3, comma 57 (che non risulta menzionato). Circa le ragioni di tale esclusione sarebbe opportuno fornire chiarimenti; ciò anche in considerazione del fatto che la norma di monitoraggio abilita specificamente il Ministero della giustizia a compensare eventuali scostamenti mediante corrispondenti incrementi del contributo unificato.

Andrebbe in proposito confermata l'idoneità del meccanismo di compensazione indicato dalla norma, a valere sul contributo unificato, a fornire idonea copertura anche sotto il profilo

dell'allineamento temporale tra eventuali maggiori oneri e risorse provenienti dall'incremento del contributo unificato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che alcune disposizioni presenti nello schema di decreto prevedono la copertura degli oneri da esse derivanti a valere sulle risorse di cui ai commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Al riguardo si ricorda che il citato comma 39 autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*) della medesima legge, in materia di riordino e semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, mentre il predetto comma 40 reca una previsione di spesa stimata in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera *e*), numero 3) della medesima legge, in materia di procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Si ricorda altresì che le risorse da iscrivere in bilancio ai sensi dei commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono confluite, per effetto di variazioni amministrative, nel Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile istituito sul capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, come risulta dal disegno di legge di assestamento di bilancio 2022.

Ciò posto, si rammenta che le disposizioni del presente schema di decreto che fanno riferimento alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono le seguenti: l'articolo 7, comma 1, lettera *t*), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale, cui corrisponde un onere valutato in euro 2.082.780 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera *aa*), in materia di disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, cui corrisponde un onere valutato in 6,08 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera *bb*), in materia di spese di avvio della procedura

di mediazione e indennità spettanti agli organismi di mediazione, cui corrisponde un onere valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 9, comma 1, lettera /), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita, cui corrisponde un onere valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023.

Fa riferimento invece alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021, n. 206 il solo articolo 3, comma 57, del presente schema di decreto, in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, cui corrisponde un onere valutato in euro 1.173.788 annui a decorrere dall'anno 2023.

Inoltre, si rammenta che l'articolo 43 del presente schema di decreto, con riferimento agli oneri coperti a valere sulle risorse iscritte in bilancio ai sensi del comma 39, dell'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede che il Ministro della giustizia provveda al monitoraggio della spesa e, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni, alla compensazione degli stessi con il corrispondente aumento del contributo unificato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge delega.

Tutto ciò considerato, poiché le risorse del predetto Fondo risultano congrue e la loro destinazione appare coerente con le finalità cui esse sono preordinate dalla legge delega, non si hanno osservazioni da formulare.

Infine, si segnala che l'articolo 51 del presente schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria riferita a tutte le disposizioni del provvedimento, ad esclusione di quelle dianzi citate. In merito a tale clausola, da un punto di vista formale, non si hanno osservazioni da formulare.